



Foto di Fabrizio Salvadorini

Comune di Pescia

(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 27/02/2008

SOMMARIO

Capo I - Disposizioni generali	
Art. 1 - Disciplina della polizia rurale	pag. 5
Art. 2 - Oggetto del regolamento	pag. 5
Art. 3 - Ambito di applicazione del regolamento	pag. 5
Art. 4 - Organi preposti all'espletamento del servizio	pag. 5
Art. 5 - Provvedimenti di Polizia rurale	pag. 5
 CAPO II – TUTELA DELLA PROPRIETÀ	
Art. 6 – Periodi a rischio d'incendio.....	pag. 6
Art. 7- Accensione di fuoco nella campagna	pag. 6
Art. 8 - Materiali esplosivi e infiammabili	pag. 7
Art. 9 - Fuoco per il soggiorno nei boschi	pag. 7
Art. 10 - Impianto di alberi, siepi e viti presso i confini	pag. 7
Art. 11 - Raccolta di prodotti nei fondi altrui	pag. 8
Art. 12 - Passaggio nei fondi altrui con mezzi agricoli e bestiame.....	pag. 8
Art. 13 - Esercizio di usi civici	pag. 8
Art. 14 - Salvaguardia dello stato dei luoghi	pag. 8
Art. 15 - Divieto di qualsiasi forma di occupazione	pag. 9
Art. 16 - Divieto pratica campeggio	pag. 9
Art. 17 - Asportazione materiali lapidei	pag. 9
Art. 18 - Ricerca residui bellici	pag. 9
 CAPO III - STRADE, FOSSI, CANALI	
Art. 19 - Manutenzione di ponticelli siti lungo le strade	pag. 10
Art. 20 - Aratura dei terreni lungo le strade e lungo i corsi d'acqua	pag. 10
Art. 21 - Transito lungo le strade e trasporti di letame, terra ed altri detriti ..	pag. 10
Art. 22 - Distanze per fossi e canali	pag. 10
Art. 23 - Manutenzione delle ripe	pag. 10
Art. 24 - Scarico nei fossi	pag. 11
Art. 25 - Case coloniche	pag. 11
 CAPO IV - PASCOLO, CACCIA E PESCA	
Art. 26 - Disciplina dell'esercizio del pascolo	pag. 12
Art. 27 - Sosta di greggi e di mandrie	pag. 12
Art. 28 - Pascolo in fondi non chiusi ed in ore notturne	pag. 12
Art. 29 - Pascolo nei boschi.....	pag. 12
Art. 30 - Pascolo su fondi di privati	pag. 13
Art. 31 - Pastori in transito	pag. 13
Art. 32 - Esercizio di caccia e pesca	pag. 13
 CAPO V- ACQUE	
Art. 33 - Deflusso delle acque	pag. 14

Art. 34 - Irrigazione	pag. 14
Art. 35 – Scarichi idrici.....	pag. 14
Art. 36- Acque sulle strade da canali artificiali	pag. 14
Art. 37 - Abbeveratoi per animali	pag. 15
Art. 38 - Illecita utilizzazione di acque piovane	pag. 15
Art. 39 - Pozzi di irrigazione	pag. 15
CAPO VI - PIANTE E ANIMALI	
Art. 40 - Raccolta di piante o di parti di piante	pag. 16
Art. 41 - Produzione e commercio di piante e di parti di piante	pag. 16
Art. 42 - Vendita di prodotti agricoli	pag. 16
Art. 43 - Custodia degli animali transitanti sulle vie	pag. 16
Art. 44 – Anagrafe zootecnica, vaccinazioni ed interventi di profilassi degli animali domestici	pag. 17
Art. 45 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	pag. 17
Art. 46 - Trasporto di animali.....	pag. 17
Art. 47 - Trasporto ed uso di letame e liquame	pag. 17
Art. 48 - Denuncia possesso di animali	pag. 18
Art. 49 – Detenzione e buon governo dei cani	pag. 18
Art. 50 - Allevamento bachi da seta	pag. 18
CAPO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME	
Art. 51 - Difesa contro le malattie delle piante	pag. 19
Art. 52 - Misure contro la propagazione delle malattie delle piante	pag. 19
Art. 53 - Collocamento di esche avvelenate	pag. 19
Art. 54 - Trattamenti sanitari	pag. 19
Art. 55 – Allevamento di api e malattie degli apiari .	pag. 20
Art. 56 - Divieto di distruzione delle nidiate di uccelli	pag. 20
Art. 57 – Denuncia dell malattie infettive e diffuse degli animali	pag. 20
Art. 58 - Igiene delle stalle	pag. 21
Art. 59 - Smaltimento degli animali morti per cause naturali ed interrimento di animali morti per malattie infettive/diffusive	pag. 21
Art. 60 - Produzione e vendita diretta del latte e dei suoi derivati....	pag. 21
CAPO VIII - BENI SILVO-PASTORALI	
Art. 61 - Utilizzazione dei beni silvo-pastorali	pag. 23
Art. 62 - Terreni boscati e cespugliati	pag. 23
Art. 63 - Boschi e mezzi motorizzati	pag. 23
Art. 64 - Abbandono di rifiuti e materiale vario.....	pag. 23
Art. 65 - Raccolta e danneggiamento di esemplari di fauna inferiore	pag. 23
CAPO IX - ACCERTAMENTO, VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 66 - Accertamenti	pag. 24
Art. 67 - Contestazione e notificazione	pag. 24
Art. 68 - Verbale delle violazioni al regolamento	

Art. 69 - Mancata ottemperanza alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco ...	pag. 24
Art. 70 - Sequestro cautelare da parte di ufficiali e agenti accertatori	pag. 24
Art. 71 - Vigilanza	pag. 25
Art. 72 - Sanzioni	pag. 25
Art. 73 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive	pag. 25
Art. 74 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 25
Art. 75 - Sospensione di concessione o autorizzazione comunale	pag. 25
Art. 76 - Tesoreria comunale	pag. 26
Art. 77 - Entrata in vigore	pag. 26

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia rurale

1. La polizia rurale è disciplinata dal presente regolamento che è obbligatorio, a norma di legge, in tutto il territorio del comune.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il servizio di polizia rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché dalle disposizioni emanate dagli enti, al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.

Art. 3

Ambito di applicazione del regolamento

1. Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone agricole del territorio comunale e quanto definito tale nei vigenti strumenti ed atti urbanistici del comune.

Art. 4

Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di polizia rurale, nel territorio del comune, è diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, ed è svolto dagli agenti comunali preposti a tale attività nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.), di pubblica sicurezza, dalla Regione, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura del paesaggio e dell'ambiente, dagli agenti giurati delle eventuali società legalmente costituite per la tutela degli interessi agrari.

2. Gli ufficiali e gli agenti preposti devono osservare le disposizioni del Codice di Procedura Penale, le norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia. All'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Art. 5

Provvedimenti di Polizia rurale

1. Il Sindaco o i dirigenti o funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Le ordinanze devono contenere l'indicazione delle generalità del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento, l'autorità a cui rivolgersi ed i termini per l'opposizione.

CAPO II
TUTELA DELLA PROPRIETÀ

Art. 6

Periodi a rischio d'incendio

1. Il periodo a rischio d'incendio stabilito dalla normativa regionale in materia forestale è attualmente compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno. La provincia di Pistoia può modificare tale periodo o istituire periodi a rischio diversi.

Art. 7

Accensione di fuoco nella campagna

1. È vietato in ogni periodo dell'anno accendere i fuochi a distanza minore di 50 metri dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

2. Il fumo non deve invadere abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico.

3. Il fuoco deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà. L'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili. Il materiale vegetale da bruciare deve essere preventivamente concentrato in piccoli cumuli. Le operazioni di bruciatura devono iniziare entro le ore 8,00 del mattino e terminare entro le ore 10,00 dello stesso giorno.

4. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.

5. È vietato dare fuoco ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.

6. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, che siano qualificabili come rifiuti derivanti da attività di imprese o Enti ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale".

7. Sono vietati gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo.

8. È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di vento intenso in qualsiasi stagione dell'anno.

9. È vietato accendere fuochi nei boschi e nelle aree assimilate, di cui alla vigente normativa forestale regionale della Toscana e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a 200 metri qualunque sia la destinazione d'uso, durante il periodo a rischio d'incendio di cui al precedente articolo 6.

10. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423, 423-bis, 425 e 449 del C.P.

11. Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione della vegetazione erbacea ed arbustiva da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

12. A fini di prevenzione e salvaguardia da incendi dei terreni di proprietà sia pubblica che privata ogni proprietario deve curare che sulla superficie del proprio terreno non si

formi eccesso di accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita.

Art. 8

Materiali esplodenti e infiammabili

1. Il deposito e la conservazione di materiale esplodente o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635 ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 modificato dal successivo D.M. 12 maggio 1937, recanti norme di sicurezza per stabilimenti, depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali e successive modificazioni.
2. Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.

Art. 9

Fuoco per il soggiorno nei boschi

1. Nei boschi e nelle aree assimilate, di cui alla vigente normativa forestale regionale della Toscana, è consentita l'accensione dei fuochi, fatta esclusione dei periodi a rischio di cui al precedente articolo 6, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande.
2. I fuochi potranno essere accesi con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti dalle foglie, da vegetazione erbacea secca e da altri materiali facilmente infiammabili, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille.
3. Il fuoco dovrà essere completamente spento prima dell'abbandono del luogo.

Art. 10

Impianto di alberi, siepi e viti presso i confini

1. Per il piantamento degli alberi, delle siepi e delle viti sui confini di ogni proprietà non latitante a strade e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892, 894 e 896 del C.C.
2. La distanza minima delle piantagioni di alberi di alto fusto dai confini di fondi agricoli destinati permanentemente a colture normali, ortive o floricole, è elevata a metri 12,00. Tale distanza si misura con i criteri di cui all'art. 892 del C.C. Le distanze, comunque, possono essere derogate in caso di accordi tra i proprietari dei fondi confinanti, fatte salve le disposizioni del C.C.
3. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.
4. Le recinzioni dei fondi agricoli devono essere costruite in base alle disposizioni dei vigenti strumenti ed atti urbanistici del comune.
5. Per i terreni latitanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra dette devono essere piantate alle distanze previste dal vigente Codice della Strada, nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti ed atti urbanistici del comune.

Art. 11

Raccolta di prodotti nei fondi altrui

1. Senza il consenso del proprietario, ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto della vigente regolamentazione in materia e degli usi, è vietato asportare legna, rastrellare fieno, raccogliere frutta di qualsiasi specie, raspollare e spigolare sui fondi altrui anche se su questi sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui sopra deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 12

Passaggio nei fondi altrui con mezzi agricoli e bestiame

1. È vietato il passaggio abusivo con mezzi agricoli e bestiame attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'articolo 637 del Codice Penale.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

Art. 13

Esercizio di usi civici

1. Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali, boschivi o pascolivi, a favore della popolazione del Comune e delle frazioni, si osservano le norme apposite.

Art. 14

Salvaguardia dello stato dei luoghi

1. È proibito a chiunque di tagliare, recidere e svellere arbitrariamente e comunque danneggiare erbe, piante, virgulti od altro qualsiasi oggetto di difesa o di ornamento nell'altrui proprietà o di pertinenza stradale e di commettere qualsiasi atto che torni di danno o di molestia al proprietario.
2. È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali. È fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento viene fatto obbligo anche la rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà esplicitato dal Dirigente del Servizio competente con ordinanza, con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che si rivarrà per le spese nei confronti del responsabile del danno.
3. È fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, ovvero segnaletica di sentieri escursionistici.

Art. 15

Divieto di qualsiasi forma di occupazione

1. Senza autorizzazione dell'autorità comunale, è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi ed aree sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico.
2. È vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, di fondi ed aree agro-silvo pastorali od incolti e comunque non urbani, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata, senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. L'occupazione dei siti o manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali. È inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestie che possano recare danno o pregiudizio alle colture in atto o al pacifico godimento dei fondi o manufatti rurali o agresti. Le turbative e le abusive occupazioni, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere saranno rimosse con provvedimento del Sindaco emesso ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere, non ottemperasse all'ordine impartito potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 16

Divieto pratica campeggio

1. È fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate a norma delle leggi vigenti in materia. Il dirigente del servizio competente può derogare dal divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, purché funzionali alle attività di ricerca speleologica organizzate nell'ambito delle legge regionale specifica. Non potranno essere rilasciate più di 5 deroghe per anno. I campi potranno essere utilizzati solo da appartenenti a gruppi autorizzati nominativamente indicati nella domanda. L'accertamento di infrazioni al regolamento di polizia rurale da parte di anche un solo partecipante al campo, comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

Art. 17

Asportazione materiali lapidei

1. Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure i fossili sia già liberi, sia in ganga. Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

Art. 18

Ricerca residuati bellici

1. È fatto divieto di ricercare residuati bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale. Rinvenimenti casuali dovranno essere segnalati tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.

CAPO III

STRADE, FOSSI, CANALI

Art. 19

Manutenzione di ponticelli siti lungo le strade

1. I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti e mantenuti dai proprietari dei fondi cui danno accesso, in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

Art. 20

Aratura dei terreni lungo le strade e lungo i corsi d'acqua

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo della strada, ma devono formare tra questa e il loro fondo la regolare capezzagna (o cavedagna) per potervi compiere le necessarie manovre con l'aratro, le bestie, le macchine operatrici o qualsiasi altro mezzo agricolo, senza danneggiamento delle strade, delle ripe e dei fossi.

2. Fermo restando l'obbligo della manutenzione delle strade, ripe e fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette e fossi laterali alle strade.

3. L'inosservanza dà facoltà al Comune di eseguire il ripristino della situazione precedente, facendo carico delle spese ai proprietari dei fondi dove il ripristino stesso è stato eseguito.

4. In corrispondenza dei corsi d'acqua demaniali e comunque delle risorgive, si fa obbligo di mantenere una fascia di rispetto di metri 10,00 priva di coltivazione con possibilità di piantumazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di demanio idrico.

Art. 21

Transito lungo le strade e trasporti di letame, terra ed altri detriti

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia, o altri detriti in modo da imbrattarli o ingombrarli, è tenuto prontamente a provvedere, a proprie spese e cura, al loro sgombero ed alla pulizia dell'area interessata.

Art. 22

Distanze per fossi e canali

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 23

Manutenzione delle ripe

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o impedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale

in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento, ivi compreso il taglio della vegetazione arborea che può costituire causa ed innesco di fenomeni gravitativi ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. Devono infine mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

Art. 24

Scarico nei fossi

1. È vietato scaricare nei fossi delle strade comunali e vicinali e condurre in esse acque di qualunque natura, salvi i diritti quesiti debitamente comprovati, e salvo regolare autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 25

Case coloniche

1. La costruzione, la ricostruzione, la modificazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la deruralizzazione di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., sono soggette a quanto previsto dalle vigenti norme in materia (art. 24, c. 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1) e dalle disposizioni del regolamento edilizio.

2. Le case coloniche e le loro pertinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

3. I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali, devono avere un adeguato pendio, regolato in modo da provocare il completo rapido defluire delle acque piovane.

4. Le abitazioni devono essere costruite in muratura con esclusione di tetti di paglia o di altri materiali soggetti facilmente agli incendi. I pavimenti devono essere formati con materiale ben connesso e di facile pulitura.

5. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile o depositi d'altro combustibile né con le stalle.

6. Le pozze di acqua stagnante, i canali, i fossi, gli invasi, le vasche e qualunque altra escavazione debbono distare dalla casa colonica non meno di 10,00 metri e dalle strade soggette a pubblico transito non meno di 10,00 metri dal confine stradale e comunque ad una distanza dal confine di pertinenza stradale, non minore della loro profondità. Debbono essere altresì circondati o protetti da solidi e adeguati ripari.

7. I pozzi d'acqua devono essere recinti con solida muratura ad un'altezza non inferiore a 1,20 metri dal livello del suolo circostante; l'acqua non può essere attinta che per mezzo di pompe o di secchie fisse a catena. I pozzi d'acqua potabile devono essere superiormente chiusi con sportelli fissi e devono avere al piede in corrispondenza del piano di campagna una platea impermeabile, con pendenza verso l'esterno, in modo da impedire l'infiltrazione delle acque esterne.

8. I pozzi d'acqua non superiormente chiusi con sportelli fissi devono essere ulteriormente recintati intorno con convenienti e solidi ripari in modo da evitare disgrazie a minori e ad incauti.

CAPO IV
PASCOLO, CACCIA E PESCA

Art. 26

Disciplina dell'esercizio del pascolo

1. La conduzione di mandrie al pascolo è subordinata all'osservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria nonché delle disposizioni eventualmente emanate in materia dall'Autorità Sanitaria competente e delle vigenti norme regionali forestali della Toscana.
2. La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade resta comunque disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal Codice della Strada.
3. Il pascolo di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, è vietato senza la preventiva autorizzazione del competente Servizio dell'Amministrazione Comunale o dell'Amministrazione interessata.
4. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o della mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammesso a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.
5. Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni.

Art. 27

Sosta di greggi e di mandrie

1. Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

Art. 28

Pascolo in fondi non chiusi ed in ore notturne

1. È vietato lasciare sciolti al pascolo tori, equini, suini, o comunque animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o mordere se la proprietà, ove i detti animali pascolano, non è chiusa da ogni parte mediante muro o forte siepe e gli ingressi sbarrati, in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.
2. Ugualmente durante la notte il pascolo è permesso, per tutti gli animali, soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per la fuga o lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 29

Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi e negli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è regolato dalla normativa regionale forestale della Toscana. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

Art. 30

Pascolo su fondi di privati

1. Il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi di privati, è vietato senza il preventivo permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

Art. 31

Pastori in transito

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco del Comune, 48 ore prima dal loro arrivo, i terreni che prenderanno in godimento per il pascolo. È fatto obbligo inoltre di denunciare al Sindaco, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante i terreni.

Art. 32

Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è consentito nei limiti e con le modalità prescritte dalle disposizioni in materia.

CAPO V
ACQUE

Art. 33

Deflusso delle acque

1. È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
3. Sono pure vietati le derivazioni abusive, le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e dei torrenti e le opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. 34

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere regolata in modo che l'acqua non invada la sede stradale.
2. Sarà ritenuto furtivo l'uso dell'acqua dei canali a scopo di irrigazione quando non possa farsi luogo alla precisa dimostrazione del diritto a tale uso.

Art. 35

Scarichi idrici

1. Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

Art. 36

Acque sulle strade da canali artificiali

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente o a contatto con le strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime e ogni guasto al corpo stradale e alle sue pertinenze.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale formando, all'occorrenza, un controfosso.

Art. 37

Abbeveratoi per animali

1. È vietato lasciar scendere per le strade il bestiame ed abbeverarsi nei fossi e canali laterali a meno che non siano stati costruiti appositi abbeveratoi dietro il consenso della competente Autorità.
2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.
3. Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato lavare in essi il bucato e introdurre oggetti di qualsiasi specie.
4. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 38

Illecita utilizzazione di acque piovane

1. È vietato di far parate o porre altri ingombri attraverso i fossetti di scolo o alle cunette che fiancheggiano le strade.
2. È vietato altresì far tagli trasversali alla strada per l'utilizzazione delle acque piovane.
3. È proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale riversandola sulla strada e sui terreni altrui.
4. È altresì proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi qualsiasi altra acqua di qualunque altra natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni dell'Autorità comunale.

Art. 39

Pozzi di irrigazione

1. È vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali.
2. I pozzi e le cisterne devono avere le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.
3. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni devono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.

CAPO VI
PIANTE E ANIMALI

Art. 40

Raccolta di piante o di parti di piante

1. La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è consentita nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 41

Produzione e commercio di piante e di parti di piante

1. L'autorizzazione per le attività di produzione e di commercio di piante, parti di piante e semi, è rilasciata dai competenti organi regionali sulla base della normativa regionale e nel rispetto delle leggi dello Stato.

Art. 42

Vendita di prodotti agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 43

Custodia degli animali transitanti sulle vie

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.
2. Lungo le strade gli animali debbono essere condotti in modo da non occupare più della metà della strada stessa alla propria destra e da non ostacolare il transito dei veicoli o recar molestia ai pedoni. Essi non possono sostare sulle strade medesime né di giorno né di notte; non possono essere lasciati pascolare sulla pubblica via né vagare liberamente e tanto meno non possono essere abbandonati, sia pure momentaneamente, anche se legati ad alberi, siepi ecc.
3. Devono inoltre, se in greggi o mandrie, essere segnalati a distanza con il suono di una campanella e di notte essere preceduti da persona munita di fanale acceso.
4. I bovini e gli equini dovranno essere condotti a mano. È vietato condurli stando in bicicletta o su veicoli a motore.
5. Non si possono affidare in custodia, a persone di età inferiore ai 16 anni, animali bovini ed equini inviati al pascolo in siti aperti o comunque non cintati in modo da impedire agli animali stessi da uscirne.
6. In nessun caso potranno essere lasciati in custodia a persone, di età inferiore ai 14 anni, animali di qualsiasi specie; i suini e gli equini, purché non siano in numero superiore a dieci, potranno essere sorvegliati, al pascolo, anche da ragazzi di età inferiore agli anni dieci, purché fisicamente idonei ad un tal servizio.

Art. 44

Anagrafe zootecnica, vaccinazioni ed interventi di profilassi degli animali domestici

1. I proprietari di animali da reddito (bovini, ovi-caprini, suini, equidi e avi-cunicoli) sono tenuti a denunciarne la detenzione all'anagrafe zootecnica del Servizio Veterinario dell'ASL, per il tramite del comune: stesso obbligo vale per i detentori di piccole partite di animali da cortile allevate per uso familiare.
2. Per quanto attiene alla detenzione di specie selvatiche (cinghiali e selvaggina da ripopolamento) i proprietari sono tenuti a denunciarne il regolare possesso ai competenti uffici della Provincia e, per conoscenza, anche al servizio veterinario della ASL, per il tramite del comune.
3. Coloro i quali vogliono attivare un allevamento di pesci od un lago per la pesca sportiva, sono tenuti a dare preventiva comunicazione al Servizio Veterinario della ASL, per il tramite del comune.
4. Per quanto riguarda gli animali esotici e/o pericolosi, la denuncia di detenzione va inoltrata ai competenti uffici del Corpo Forestale dello Stato.
5. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici e d'affezione, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale ai sensi della vigente normativa, per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.

Art. 45

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Sindaco, che provvede ai sensi di legge.
2. Egli ha diritto, da parte del proprietario alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 46

Trasporto di animali

1. I titolari di mezzi di trasporto animali devono essere in possesso di specifiche autorizzazioni da richiedersi al Servizio Veterinario della ASL. Sono esclusi da tale obbligo i proprietari che trasportino cani, gatti e altri piccoli animali da compagnia con la propria autovettura (fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada).
2. Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi in mezzi insufficientemente areati e troppo angusti, costringendoli in posizioni innaturali tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.

Art. 47

Trasporto ed uso di letame e liquame

1. Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private (aperte al pubblico) deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare cattivi odori e qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.
2. Il trasporto di letame e liquame non è consentito, salvo casi eccezionali e con autorizzazione del dirigente del competente servizio del comune, sentito il comando di Polizia Municipale, per le vie centrali del Comune.

3. Per lo spargimento del liquame valgono le norme dettate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare deve esserne effettuato l'interramento nell'arco della giornata.
4. Le aree irrigate dovranno essere ricoperte dal terreno immediatamente dopo le operazioni di fertiirrigazione.

Art. 48

Denuncia possesso di animali

1. I detentori a qualunque titolo di animali delle specie bovine, equine, ovi-caprine e suine debbono denunciarne all'autorità comunale la consistenza numerica, nonché qualsiasi variazione che intervenga nel numero dei capi.
2. Per quanto riguarda gli animali da cortile allevati per uso familiare si rimanda a quanto previsto dall'articolo 44 precedente.

Art. 49

Detenzione e buon governo dei cani

1. I cani detenuti nelle proprietà rurali non possono essere lasciati liberi se non in prossimità della casa colonica che sarà provvista di recinto chiuso di altezza non inferiore a 2 metri, costruito inoltre in maniera adeguata alla mole dell'animale, in modo da evitare che possano uscire e vagare per la campagna, costituendo un pericolo per gli altri animali e per le persone.
2. Tutti i cani non potranno essere tenuti costantemente a catena: a tale pratica si farà ricorso solo in casi di comprovata necessità e comunque la catena dovrà avere una lunghezza non inferiore a 4 metri e la stessa non potrà essere posizionata ad un aggancio fisso, ma dovrà scorrere su un cavo sospeso in modo tale da consentire agevoli movimenti all'animale.

Art. 50

Allevamento bachi da seta

1. Chiunque intende allevare bachi da seta deve darne avviso all'autorità comunale. I bachicoltori, tenute presenti le norme di cui al R.D.L. 15 maggio 1927, n. 935, convertito in legge 14 giugno 1928, n. 1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta.

CAPO VII

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 51

Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, agli imprenditori agricoli e ad altri comunque interessati, di denunciare all'Autorità comunale la comparsa di tali parassiti ed insetti nocivi o comunque di malattie o deperimenti di piante che appaiono pericolosi e diffusivi.
2. In tale caso è vietato trasportare altrove le piante o parti di esse esposte alla infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dal Servizio Fitopatologico Regionale competente per territorio.

Art. 52

Misure contro la propagazione delle malattie delle piante

1. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti e utilizzati, devono essere bruciati o altrimenti distrutti non oltre il mese di marzo, salvo eventuale proroghe da concedersi dal Comune per ragioni stagionali.

Art. 53

Collocamento di esche avvelenate

1. E' vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive. Tale divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione previste dall'articolo 2 della Legge Regione Toscana 16 agosto 2001 n. 39 (Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate).
2. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui al comma 1, confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio previste dall'articolo 7 della Legge Regione Toscana n. 39/2001 o da altri Istituti competenti, il Comune attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'Azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia Provinciale, adeguate attività di bonifica dell'area colpita e opportune indagini al fine di individuare i responsabili da perseguire a norma di legge.

Art. 54

Trattamenti sanitari

1. I trattamenti con presidi sanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia (D.P.R. n. 290/2001 e altre normative seguenti). Chi intenda utilizzare presidi sanitari per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo deve preventivamente trasmettere all'autorità competente una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari. L'effettivo

utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria.

2. In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.

3. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.

4. In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

Art. 55

Allevamenti di api e malattie degli apiari

1. I detentori nomadi e stanziali di alveari (a qualsiasi titolo) sono tenuti a denunciarne il possesso e consistenza al competente Servizio Veterinario della ASL dove ha sede l'apiario, per il tramite del comune. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private, fatti salvi gli accordi tra le parti interessate o la presenza di dislivelli di almeno 2 metri oppure di muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api, di almeno 2 metri d'altezza.

2. I proprietari o detentori di apiari hanno l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario e al Comune il verificarsi di ogni manifestazione di malattia fra le api.

Art. 56

Divieto di distruzione delle nidiate di uccelli

1. E' vietato prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4 della L. 157 del 11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale.

2. E' altresì vietato compiere azioni che provochino la distruzione di nidi di mammiferi ed uccelli nel periodo di incubazione e/o di allevamento della prole.

Art. 57

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo le norme del regolamento di polizia veterinaria.

2. I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati;
- b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
- c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del servizio veterinario competente;
- d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

Art. 58

Igiene delle stalle

1. Tutte le stalle, i ricoveri per animali e gli allevamenti/pensioni per cani devono essere dotate di opportuno sistema di smaltimento del letame e dei liquami da eseguire in conformità alle norme vigenti.

Inoltre bisognerà tenere conto, già in sede di progettazione, degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di prevenzione delle malattie infettive/diffusive, nonché in materia di protezione e tutela del benessere degli animali allevati.

2. Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia chiusa su tre lati da muretti di contenimento di altezza adeguata al quantitativo di letame da depositarvi, provvista di platea impermeabile e pozzetto di raccolta del percolato: la concimaia sarà progettata e costruita in conformità alle norme vigenti, distante da abitazioni, strade, corsi d'acqua e confini di altre proprietà non meno di metri lineari 25.

3. Il bestiame deve essere tenuto in stalla sufficientemente illuminata ed areata, in buono stato di costruzione e conservazione, frequentemente imbiancata e tenuta pulita. La stalla inoltre deve essere dotata di sistemi atti a contenere al massimo l'ingresso di animali nocivi (mosche, roditori). Gli altri ricoveri debbono avere le pareti e il pavimento impermeabili e lavabili, nonché adeguata sistemazione per lo scolo sollecito delle urine e chiusino idraulico all'imbocco dei fognoli. In detti ricoveri il proprietario dovrà ricoverarvi solamente il numero conveniente e prestabilito di animali per ciascuna specie. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altre materie e la lettiera deve essere frequentemente sostituita in modo da non causare odori sgradevoli. È vietato tenere pollame, piccioni, conigli nelle stalle. È vietato altresì tenere suini in contemporanea in stalle ove sono allevate bovine da latte.

Art. 59

Smaltimento degli animali morti per cause naturali ed interrimento di animali morti per malattie infettive/diffusive

1. Ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela dalle B.S.E. e di tutela dell'ambiente, è vietato smaltire le carcasse degli animali di allevamento morti per cause naturali (bovini, ovi-caprini, suini, equidi ed avi-cunicoli allevati a scopo commerciale) mediante interrimento in azienda, salvo casi eccezionali da autorizzarsi dall'Autorità comunale sentito il Servizio Veterinario.

2. In caso di animali morti a causa di malattie infettive o diffuse, o comunque sospetti di esserlo, dovrà essere disposto l'interramento secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive integrazioni e modificazioni. Il Sindaco, sempre in caso di animali morti di malattie infettive, disporrà di volta in volta ad indicare i luoghi ove potrà essere effettuato l'interramento.

Art. 60

Produzione e vendita diretta del latte e dei suoi derivati

1. Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione si devono osservare le disposizioni delle vigenti norme in materia sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché per quanto può interessare il commercio stesso, le norme dei regolamenti comunali di igiene degli alimenti e di polizia urbana.
2. Tutte le attività relative al settore lattiero caseario dovranno necessariamente essere sottoposte all'esame del competente Servizio Veterinario, comprese la vendita del latte utilizzando distributori automatici e quella in forma ambulante dei derivati, mediante lo sportello unico per le attività produttive del comune.

CAPO VIII

BENI SILVO-PASTORALI

Art. 61

Utilizzazione dei beni silvo-pastorali

1. I beni silvo-pastorali appartenenti al Comune e ad altri enti devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni in materia.

Art. 62

Terreni boscati e cespugliati

1. I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamenti in materia di polizia forestale e di utilizzazione dei boschi.

Art. 63

Boschi e mezzi motorizzati

1. È fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Con provvedimento della Giunta Comunale sono indicate le strade comunali, interpoderali, vicinali, mulattiere e sentieri di accesso a boschi, prati, pascoli o incolti che potranno essere percorsi da veicoli a motore, distinti secondo le loro varie tipologie. Ogni percorso non compreso nell'elenco suddetto, sarà considerato "fuori strada" e perciò precluso al traffico motorizzato. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade per motivi attinenti le attività silvo-pastorali, per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario.

Art. 64

Abbandono di rifiuti e materiale vario

1. È fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti, ed in modo particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi altra parte del territorio comunale.

2. Su tutto il territorio comunale è altresì vietato abbandonare sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo. E' infine vietato lasciare in deposito su terreno materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri.

Art. 65

Raccolta e danneggiamento di esemplari di fauna inferiore

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 56, è fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzato dalla Provincia, per finalità scientifiche.

CAPO IX

ACCERTAMENTO, VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

Accertamenti

1. Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, al comando di Polizia Municipale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

Art. 67

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni, al presente Regolamento, devono essere contestate tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 68

Verbale delle violazioni al regolamento

1. Delle violazioni al presente regolamento deve essere redatto apposito verbale. Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo di messo comunale. Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro 12 mesi dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Dirigente o Funzionario Responsabile di Polizia Municipale determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un ufficiale giudiziario, o Messo comunale. Copia del verbale sarà trasmessa al Sindaco e all'Ente o al Comando di appartenenza del Verbalizzante. La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.

Art. 69

Mancata ottemperanza alla esecuzione delle ordinanze emanate dal sindaco

1. In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esse, nel termine prescrittogli dal Comune, l'amministrazione farà compiere dette operazioni a spese dell'interessato, ferma restando la violazione accertata.

Art. 70

Sequestro cautelare da parte di ufficiali e agenti accertatori

1. Gli ufficiali e gli agenti accertatori possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione, ai sensi e con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.
2. Qualora la violazione costituisca reato, il sequestro dovrà essere effettuato seguendo per quanto possibile le norme previste dal C.P. per i sequestri giudiziari.

Art. 71

Vigilanza

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale e le Guardie ambientali volontarie riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Art. 72

Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non comportino violazioni di leggi e regolamenti altrimenti sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa di seguito indicate:
 - a) violazione articolo 7 – commi 11 e 12, e articoli 11, 14, 15, 21, 23, 64, sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 600,00;
 - b) per violazioni degli articoli non indicati al precedente punto a) si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimi e massimi stabiliti dalla legge.

Art. 73

Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o occupazione di spazi abusivi.
2. L'Agente accertatore ne fa menzioni nel verbale di accertamento che così redatto costituisce titolo per l'applicazione della sanzione e per l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 74

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.

Art. 75

Sospensione di concessione o autorizzazione comunale

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione comunale sarà applicata, quale sanzione accessoria, la sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza del presente regolamento;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione e ripristino conseguente alla violazione;
 - c) per morosità del pagamento di tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e comunque si protrarrà fino alla dovuta esecuzione delle prestazioni dovute dall'interessato.

Art. 76

Tesoreria comunale

1. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento di Polizia rurale saranno introitate alla tesoreria comunale.

Art. 77

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del vigente statuto comunale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, pubblicazione che avverrà contestualmente alla delibera che l'approva.
2. Entro sei mesi dall'avvenuta pubblicazione del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni in esso contenute salvo espressa deroga da farsi per un termine perentorio dall'Autorità Comunale.
3. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata ed in particolare la Deliberazione Consiliare n. 112 del 30 luglio 1950 e s.m.i..